



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi comunali e disciplina dell'accertamento con adesione da parte dei contribuenti.

L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di aprile, alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1 BOLDI LAURA	Si	
2 CORSINI LORENZO	Si	
3 FORELLI CRISTINA	Si	
4 MORANDI CAROLA	Si	
5 GANDINI EMILIO	Si	
6 GAVAZZI GIOVANNI	Si	
7 FRANCHI MARIO	Si	
8 DELBONO STEFANO	Si	
9 PEDRETTI MARINELLA	Si	
10 DELBONO DANIELA	Si	
11 RAVARINI ELISA	Si	
12 BONIOTTI DOMENICO	Si	
LUIGI		
13 BUFFOLI UGO	Si	
14 MUSATTI PAOLO	Si	
15 MUSATI MARIO	Si	
16 SACCENTI MATTIA	Si	
17 CHIARI ELISA	Si	
	17	—

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. BARTOLINI dott. MARCELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, BOLDI ing. LAURA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere delegato Boniotti , che sottolinea in particolare che nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi comunali è stato introdotta la tipologia dell'invito al contraddittorio, avviato d'ufficio ma che, in caso di adesione, può portare a una decurtazione delle sanzioni amministrative; precisa che il ricorso al contraddittorio può avvenire anche su istanza del contribuente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 39 del 28/09/1998, avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi comunali e disciplina dell'accertamento con adesione da parte dei contribuenti" esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che il preindicatedo Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni n° 63 del 28/11/2001, n. 16 del 24/03/2003, n° 9 del 12/03/2004, n° 36 del 29/09/2005 e n. 31 del 28/09/2006;

Visti:

- l'art. 16 del D. Lgs. 185/08 convertito con Legge n. 2 del 2009 che ha apportato modifiche al regime sanzionatorio in materia di tributi locali;
- l'art. 27 del D.L. 185/08 convertito con Legge n. 2 del 2009 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione;

Dato atto che si rende necessario modificare il "Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi comunali e disciplina dell'accertamento con adesione da parte del contribuente" ai sensi della succitata normativa;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'adeguamento del regolamento stesso, attraverso approvazione di nuovo Regolamento contenente le modifiche apportate ai sensi della normativa vigente;

Visto l' allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Inselvini Elena, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n° 17, astenuti nessuno e contrari nessuno, resi nelle forme di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tributi comunali e disciplina dell'accertamento con adesione da parte dei contribuenti" conforme alla normativa nazionale vigente e riscrivendo la parte relativa alla disciplina dell'accertamento con adesione, come specificato nell'unito Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere a separata pubblicazione del testo regolamentare, una volta intervenuta l'esecutività del presente provvedimento;
- 3) di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

Art. 1 - Criteri di determinazione della sanzione

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o comunicazione;
- b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e nella misura intermedia per errata comunicazione;
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atto e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- e) non far luogo all'emissione di atti tributari quanto l'importo risultante dalla differenza d'imposta tra quanto versato dal contribuente e quanto accertabile o liquidabile non supera l'ammontare di euro 10,33.
- f) in caso di ravvedimento operoso del contribuente circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo, effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione viene ridotta ad 1/10 del suo ammontare. In questo senso vanno intese le relative tabelle del RAVVEDIMENTO OPEROSO ove disciplinano questo punto.
- g) la contestazione della sanzione non correlata all'ammontare del tributo deve essere effettuata a mezzo di apposito atto di contestazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, fatte salve ulteriori proroghe concesse dalla legislazione nazionale.

La contestazione della sanzione correlata all'ammontare del tributo avviene a mezzo dell'apposito atto tributario (avviso di accertamento) con il quale si addebitano contestualmente sia il tributo o il maggiore tributo dovuto e la sanzione ad esso collegata, da notificarsi nel termine di decadenza prescritto dalle norme che regolano i singoli tributi.

Per i tributi per i quali la riscossione avviene a mezzo di ruolo la sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento viene iscritta a ruolo senza obbligo di contestazione della stessa.

Art. 2 - Entità delle sanzioni

Di determinare in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

n.	VIOLAZIONI	SANZIONI	norma
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100% dell'imposta con un minimo di € 51,00	art. 12 c.1 p.a D.Lgs. 473/97
2	Dichiarazione infedele	50% della maggiore imposta o diritto dovuto	art.12 c.1.p.a D.Lgs. 473/97
3	Versamento omesso o ritardato superiore a 30 gg.	30% importo non versato	art. 13 d.Lgs. n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n.1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

RAVVEDIMENTO

1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	€ 4,25 (1/12 di € 51,00)	art.13 c.1 p.d D.Lgs. 472/97
2	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/12 del 30%	art.12 c.1 p.a D.Lgs. 472/97
3	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo, effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore.	1/10 del 30%	art.12 c.1 p.c D.Lgs. 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1,2 e 3 sono applicabili sempre che le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

n.	VIOLAZIONI	SANZIONI	norma
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100% dell'imposta con un minimo di € 51,00	art. 12 c.1 p.c D.Lgs. 473/97
2	dichiarazione infedele	50 % della maggiore imposta o diritto dovuto	art.12 c.1 p.c D.Lgs. 473/97
3	versamento omesso o ritardato superiore a 30 gg.	30% importo non versato	art. 13 d.Lgs. n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n.1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.

RAVVEDIMENTO

1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	€ 4,25 (1/12 di € 51,00)	art.13 c.1 p.d D.Lgs. 472/97
2	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/12 del 30%	art.12 c.1 p.a D.Lgs. 472/97
3	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo, effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore.	1/10 del 30%	art.12 c.1 p.c D.Lgs. 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1,2 e 3 sono applicabili sempreché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

n.	VIOLAZIONI	SANZIONI	Norma
1	Omessa presentazione della denuncia originaria entro 1 anno	100% dell'imposta	art. 12 c.1 p.d D.Lgs. 473/97
1bis	Omessa presentazione della denuncia di variazione entro 1 anno	100% della maggiore imposta dovuta con un minimo di Euro 51,00	
2	Omessa presentazione della denuncia originaria oltre 1 anno	150% dell'imposta con un minimo di Euro 51,00	
2bis	Omessa presentazione della denuncia di variazione oltre 1 anno	150% della maggiore imposta dovuta con un minimo di Euro 51,00	
3	dichiarazione infedele	50% della maggiore imposta o diritto dovuto con un minimo di Euro 51,00	art.12 c.1.p.d D.Lgs. 473/97
4	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.	€ 51,00	art.12 c.1 p.d D.Lgs. 473/97
5	Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta o maggiore imposta dovuta	art.13 D.Lgs. 471/97

Le sanzioni di cui ai n. 1,2,3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento con un minimo di euro 51,00.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla legge.

RAVVEDIMENTO

1	Denuncia tardiva entro 90gg	1/8 del 100%	art.13 c.1 p.d D.Lgs. 472/97
2	Denuncia oltre 90 gg entro 1 anno	1/5 del 100%	art.13 c.1 p.b D.Lgs. 472/97

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione degli adempimenti omessi nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Valgono le norme di Legge in materia di ravvedimento operoso. Detto istituto si applica in caso di omessa o infedele denuncia e omesso o tardivo versamento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

n.	VIOLAZIONI	SANZIONI	norma
1	Omessa presentazione della dichiarazione.	100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,00	art. 59 comma 1, lettera 1) punto 4, D.Lgs. 446/97
2	Dichiarazione infedele	50% della maggiore imposta dovuta	art. 14 c. 1. D.Lgs. 473/97
3	versamento omesso o ritardato.	30% importo non versato	art. 13 D.Lgs. n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n.1,2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.

RAVVEDIMENTO

1	Mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla data scadenza del termine stabilito per il pagamento. Versamento effettuato con ritardo superiore ai 30 gg ma entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione relativa all' anno di commissione dell'errore, ovvero quando non è prevista la comunicazione, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.	1/12 del 30% 1/10 del 30%	Art. 13, comma 1, D.Lgs 472/97 modificato dal D.Lgs 99/2000
---	--	----------------------------------	---

Le sanzioni ridotte di cui n.1 e 2 sono applicabili sempreché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO TRIBUTI

Nel caso di utilizzo dell'Istituto del ravvedimento operoso il contribuente deve dare notizia al Comune, mediante apposita comunicazione predisposta dall'Ufficio Tributi, da consegnare, anche a mezzo fax, all'Ufficio stesso, allegando copia dei versamenti effettuati.

ART.292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14.09.1931 N.1175

VIOLAZIONI

Errori ed omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) se le disposizioni violate risultano essere più di una, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%;
- b) se le disposizioni violate di cui al punto A), sono afferenti a più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/6;
- c) se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100%;

Nei casi in cui nei tre anni precedenti risultino effettuate violazioni della stessa indole, quindi secondo principio di recidività, non definite ai sensi degli artt. 13 e 16 del D.Legs.vo 472/97 oppure in dipendenza di accertamento con adesione, le sanzioni sono aumentate del 20%;

Di stabilire, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art.7 del più volte citato D.Legs.vo 472/97, che aumenta la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora vi siano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, che detta sproporzione ricorre nei casi in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In questi casi la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto).

Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

a) PUBBLICITA' ABUSIVA

1) Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:
Fino a 10 mq € 258,23 - oltre 10 mq. € 387,34

2) Pubblicità luminosa od illuminata:
Fino a 10 mq. € 387,34 - oltre 10 mq. € 516,46

3) Proiezioni e pannelli luminosi:
Fino a 10 mq. € 387,34 - oltre 10 mq. € 516,46

4) Striscioni pubblicitari e simili:
Fino a 5 mq. € 258,23 - oltre 5 mq. € 387,34

5) Pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno € 258,33

6) Pubblicità sonora da posti fissi € 258,33

7) Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

Per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 258,33

8) Per pubblicità con aeromobili: € 516,46

B) AFFISSIONI NON AUTORIZZATE su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto A)

- Per ogni frazione fino ad un massimo di 50 fogli € 413,17

- Per un numero superiore a 50 fogli: € 1032,91

DISCIPLINA DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 3 - *Accertamento con adesione*

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. Tale istituto non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione, gli atti sanzionatori e quelli nei quali la base imponibile dell'obbligazione tributaria é determinabile oggettivamente.
3. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile da parte del contribuente. La sua definizione non esclude l'esercizio dell'azione accertatrice entro i termini previsti dalle leggi regolanti i singoli tributi se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi tali da far emergere un'imposta sostanzialmente maggiore rispetto a quella definita ovvero se la definizione aveva per oggetto accertamenti parziali.
4. Nel caso di accertamento vertente sul valore delle aree edificabili ai fini ICI, la definizione del valore da parte dell'Ufficio Tributi è subordinata a parere conforme del tecnico comunale.
5. L'avvio del procedimento può avvenire o su istanza del Comune o su istanza del contribuente.

Art. 4 - *Avvio del procedimento su iniziativa dello Ufficio*

- 1 L'ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, da fissarsi di regola non prima di 20 giorni dalla data dello invito;
 - c) le maggiori imposte e relative sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi di cui alla lettera c).
- 2 Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo del minimo.
- 3 Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8 del D.Lgs.n.218 del 1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Le rate trimestrali potranno essere richieste nel numero massimo di 8 o di 12 se l'importo complessivo del debito supera euro 51.645,69. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
- 4 In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il Comune provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.

- 5 Qualora il contribuente non aderisca entro le scadenze indicate nel comma 2 (15 giorni dalla data della comparizione) ma si presenti al contraddittorio e in tale occasione, o successivamente, si addivenga alla definizione delle somme da richiedere sarà possibile formulare apposito atto di adesione con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad $\frac{1}{4}$. Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione con la presentazione della polizza fideiussoria, se il pagamento è rateale e se l'importo complessivo supera i 50.000,00 €.
- 6 In caso di mancata adesione in sede di contraddittorio o nel caso in cui il contribuente invitato non si presenti al contraddittorio stesso il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento con sanzioni piene riducibili ad $\frac{1}{4}$ in caso di acquiescenza.

Art. 5 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

- 1 Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito può:
 - a) prestare adesione all'accertamento mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro i termini per l'impugnazione dell'atto. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo del minimo.
 - b) formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera di invito al contraddittorio, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 2 Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3 Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 4 Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio, salvo richiesta presentata almeno 5 giorni prima di tale data di stabilire un giorno differente per giusta causa. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
- 5 Qualora il contraddittorio si concluda con l'adesione si provvederà a formulare apposito atto di adesione con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad $\frac{1}{4}$ del minimo. Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione con presentazione della polizza fideiussoria, in caso di pagamento rateale, solo se l'importo è superiore a 50.000,00 euro
- 6 In caso di mancata adesione in sede di contraddittorio o nel caso in cui il contribuente invitato non si presenti al contraddittorio stesso il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento. Le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se il contribuente procede al versamento di quanto dovuto entro il termine per ricorrere.
- 7 Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

Art. 6 - Adempimenti successivi alla adesione

- 1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento con le modalità stabilite dal Comune.
- 2 Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dal verbale di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto, se il debito risulta superiore ad € 50.000,00, a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
- 3 Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio Tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4 In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il funzionario responsabile provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante;

Art. 7 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2010.

oooooooo

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

dichiara

che il provvedimento in oggetto indicato è conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il profilo della regolarità tecnica e che l'Organo deliberante è competente, non viola alcuna disposizione di legge o di regolamento e non eccede i propri poteri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Inselvini Elena

Elena Inselvini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Laura Boldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marcello Bartolini

Publicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 08/06/2010 al 22/06/2010

Addì 08/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Bagalà

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE art. 134 4° comma , D. Lgs. 267/2000

DIVERRA' ESECUTIVA in data 18 GIU. 2010 ai sensi :

art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000

Addì

18 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Carmelo Bagalà)

Copia conforme all'originale qui depositato composta da n° 7 fogli ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 08/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Bagalà

